

di Giovanna Trambajolo\* e Eva Rigonat\*

# IL CAVALLO E LA SICUREZZA ALIMENTARE



*In un paese ippofago come il nostro, il proprietario deve sempre e comunque esprimere chiaramente la sua volontà. L'opzione "non-DPA" è irreversibile.*

Il Reg. 08/504/CE relativo ai metodi di identificazione degli equidi, fa nascere il concetto di equide come animale produttore di alimenti per l'uomo (DPA). Il capitolo IX, se lasciato in bianco, di default ne fa un equide DPA. Il proprietario deve firmare l'opzione di non macellazione per fare del suo equide un'animale non produttore di alimenti per l'uomo (non-DPA). La legislazione italiana

in merito all'anagrafe, come doveroso in un paese ippofago, pretende la presa d'atto del proprietario in tutti e due i casi. Il proprietario deve dunque sempre e comunque esprimere chiaramente la sua volontà. L'opzione di non-DPA, una volta fatta, è irreversibile per tutta la vita dell'animale.

Alla scelta dell'opzione sono

legate possibilità o meno di somministrazione di alcuni medicinali veterinari (MV) e modalità diversificate di registrazione se non anche deroghe. La necessità di definire con chiarezza e a quali condizioni un equide possa essere DPA deriva sia dai valori altissimi di positività dei Piani Nazionali residui (PNR) negli anni fino al 2006 che dalla impossibilità di escludere l'ipotesi secondo cui, o per provenienza nazionale e comunitaria diretta, o per le triangolazioni in atto, il 38 % della carne di equide consumata in Italia provenga dal circuito sportivo. Del rispetto di queste condizioni sono attori principali i Veterinari siano essi Dipendenti Pubblici o Libero Professionisti in quanto componenti inscindibili delle fasi della catena alimentare che portano alla tutela della Salute Pubblica attraverso la Sicurezza Alimentare (SA).

## **Quali sostanze, in quale forma, a quali equidi**

Il Reg. 90/2377/CE divide le molecole contenute nei MV in 4 categorie di pericolosità per la SA, elencate nei rispettivi allegati. Nei primi tre allegati sono raggruppati i principi attivi che possono

di Giovanna Trambajolo\* e Eva Rigonat\*

essere contenuti nei medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, mentre il quarto allegato riguarda le sostanze pericolose che, per tale motivo, non possono essere incluse in nessun medicinale.

Nessuna molecola può essere somministrata a nessun animale se non contenuta in un MV autorizzato per la vendita (fatte salve le deroghe previste). Il DLgs 193/06 ribadisce il concetto secondo il quale a nessun equide possono essere somministrate sostanze elencate nell'allegato IV. Le sostanze elencate negli allegati I, II, III sono invece accessibili a tutti gli equidi purché contenute in MV per essi autorizzati con l'indicazione di MV destinato ad equidi DPA e/o non-DPA.

#### **L'uso in deroga rispetto al Reg.CE/90/2377.**

Gli equidi chiaramente identificati come non-DPA, non essendo animali produttori di alimenti per l'uomo, possono accedere anche a MV contenenti sostanze non comprese negli allegati I,II,III del Reg 2377 qualora non esistano MV autorizzati per la cura di quell'affezione negli equidi. Le sostanze di cui all'allegato IV rimangono sempre precluse.

Anche gli equidi DPA possono accedere ad alcune sostanze non comprese negli allegati I,II,III, ma a condizione che queste sostanze siano contenute nell'elenco di cui al Reg. 06/1950/CE, anche se contenute in MV destinati all'uomo, ad animali da compagnia o esotici o in preparati realizzati da un farmacista sulla base di una prescrizione veterinaria. La normativa italiana e comunitaria prevede che, ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione, il veterinario possa trattare l'animale con un medicinale veterinario autorizzato per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale, o con un medicinale autorizzato per l'uso umano, o con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso nella stessa specie o in altra specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione, o con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria (cosiddetto "uso in deroga").

Nel caso di equidi non DPA tali sostanze potranno non essere comprese negli allegati I, II e III,

mentre nel caso di equidi DPA, di volta in volta il veterinario dovrà assicurarsi che l'alternativa da lui scelta contenga sostanze per essi autorizzate (cioè comprese nei tre allegati, o in deroga ai sensi del Reg.06/1950/CE).

Ai sensi del DLgs 193/06 i farmaci ad uso umano ospedaliero, il cui elenco non è uguale per tutti gli Stati membri, così come quelli prescrivibili solo da uno specialista, possono essere somministrati solo ad equidi non-DPA, esclusivamente all'interno delle strutture deputate all'attività clinica e a condizione che non esistano in confezioni cedibili anche al pubblico. Se le sostanze contenute in questi farmaci coincidono con quelle dell'elenco delle sostanze di cui al Reg. CE/06/1950 per equidi DPA, sembra prevalere la norma nazionale in quanto legge speciale a tutela della Salute Pubblica: esse non possono quindi essere somministrate a equidi DPA.

#### **Le sostanze ad azione ormonica, tireostatica e $\beta$ agoniste**

Il DLgs 158/06 vieta la somministrazione di tireostatici, stilbenici, estradiolo 17  $\beta$ , sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo 17 $\beta$  e derivati), androgena e gestagena ad animali d'azienda tra cui gli equidi. La definizione di animali d'azienda riguarda gli animali allevati per le produzioni e non sembrano da intendersi pertanto gli equidi non-DPA.

Per gli equidi DPA due sono le tipologie di deroghe a questo divieto: la prima riguarda l'uso di queste sostanze per alcuni trattamenti terapeutici quali le disfunzioni della fecondità, alcune malattie respiratorie e la tocolisi e la seconda l'uso zootecnico come la sincronizzazione del ciclo estrale e la preparazione di donatrici e riceventi di embrioni.

#### **Identificazione degli equidi e registrazioni in azienda**

Ogni qualvolta tra le informazioni richieste figure l'identità dell'animale, alla luce della normativa sull'anagrafe tale informazione è da intendersi come riferimento ad un numero di passaporto valido e/o ad un microchip. In azienda il Veterinario si troverà due tipologie di documenti su cui registrare trattamenti e prescrizioni; i registri e i passaporti.

- Il registro dei trattamenti con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e  $\beta$ -agoniste per equidi DPA e la cui compilazione è totalmente a carico del Veterinario L.P. che dovrà inviare comunicazione di tale trattamento alla ASL entro 3 giorni.
- Il registro dei trattamenti "altri" sul quale, alla luce della nuova normativa sono da registrare tutti i trattamenti eseguiti con MV su equidi DPA e non più solamente quelli con MV contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e  $\beta$ -agonisti. Per gli equidi non DPA sarà sufficiente che il proprietario trattienga la ricetta fino all'esaurimento del medicinale o fino allo smaltimento delle rimanenze.
- Il passaporto sul quale va compilata la relativa sezione per equidi DPA per i MV conte-

nenti sostanze di cui al Regolamento 1950, ossia quelli con tempi di attesa di 180 gg e non compresi nelle tabelle I, II e III del Reg.90/2377/CE. Sul passaporto per equidi DPA che si spostino prima dei tempi di attesa vanno registrati anche i trattamenti relativi alle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e  $\beta$ -agoniste.

#### Cambio di destinazione in corso di terapia

In caso di necessità e in accordo con il proprietario il veterinario potrà eseguire terapie autorizzate per equidi non-DPA su equidi DPA purché contestualmente alla terapia provveda a far firmare al proprietario il cambio di opzione. Sarà cura del proprietario provvedere a comunicare tempestivamente all'organismo che ha rilasciato il passaporto il cambio di destinazione.

\* ASL Modena

		2009
<h3>CALENDARIO</h3>		
<h4>Corso Teorico Pratico di RIPRODUZIONE NEL CANE E NEL GATTO</h4> <p>Pisa 7-8 Febbraio 2009 - Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa</p> <p>in collaborazione con  Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali</p> <p><b>Docenti</b> Dott.ssa Francesca BOCCI - Perugia Prof.ssa Angela POLISCA - Perugia Dott.ssa Alessandra ROTA - Pisa Dott. Lorenzo SCOTTI - Perugia Prof. Jacopo VANNOZZI - Pisa</p>	<h4>Corso Teorico Pratico di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL CANE E DEL GATTO (TORACE)</h4> <p>Parma 14-15 marzo 2009 - Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma</p> <p>in collaborazione con  Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali</p> <p><b>Docenti</b> Prof.ssa Cecilia QUINTAVALLA - Parma Prof. Giacomo GNUDI - Parma Dott.ssa Antonella VOLTA - Parma Dott. Mauro DI GIANCAMILLO - Milano</p>	
<h3>PERCORSO FORMATIVO IN EMATOLOGIA E CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO</h3> <p>in collaborazione con  Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali</p>		
<p><b>1° Corso</b> <b>EMATOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO</b> Perugia 23-24 maggio 2009 Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia</p> <p><b>Docenti</b> Dott.ssa Maria Teresa ANTOGNONI - Perugia Prof. Vittorio MANGILI PECCI - Perugia Dott.ssa Barbara MINISCALCO - Torino</p>	<p><b>2° Corso</b> <b>EMATOLOGIA E CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO</b> Grugliasco (TO) 24-25 ottobre 2009 Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino</p> <p><b>Docenti</b> Dott.ssa Maria Teresa ANTOGNONI - Perugia Dott.ssa Barbara MINISCALCO - Torino Dott. Fulvio RIONDATO - Torino</p>	<p><b>3° Corso</b> <b>CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO</b> Perugia aprile / maggio 2010 Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia</p> <p><b>Docenti</b> in corso di definizione</p>
<h3>Congresso Nazionale MEDICINA FELINA: OBIETTIVO PREVENZIONE</h3> <p>Mestre (VE) 27 settembre 2009</p> <p><b>Relatori</b> Dott.ssa Dianne ADDIE - UK Prof.ssa Maria Grazia PENNISI - Messina Dott.ssa Laura PULICI - Milano</p>		
<p><b>INFORMAZIONI UTILI <a href="http://www.aivpafe.it">www.aivpafe.it</a></b></p> <p>I programmi completi con le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aivpafe.it">www.aivpafe.it</a>. Tutti i corsi pratici prevedono un numero limitato di partecipanti per permettere un migliore apprendimento. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno a piccoli gruppi. Per tutti gli eventi verrà richiesto l'accreditamento ECM al Ministero della Salute.</p>		
<p>Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPAFE  Via Marchesi 26/d 43100 Parma tel 0521 290191 fax 0521 291314 info@aivpafe.it</p> <p>UNI EN ISO 9001:2000</p>		